



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-279 DATA 30/06/2023

**OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
NEL TERRITORIO CITTADINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA
SICUREZZA URBANA**

30/06/2023	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE
Schema Provvedimento N. 2023-POS-290 del 30/06/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL TERRITORIO CITTADINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Antonino Sergio Gambino, e dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine, dott.ssa Paola Bordilli,

Premesso che:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici.

Rilevato che:

- in tutta Genova, come risulta comprovato dai numerosissimi esposti avanzati da cittadini, si verificano episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti che risultano causati, come emerge dalle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia Locale, dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti in orario sia diurno che notturno;
- tali episodi, collegati ad un abuso di bevande alcoliche e che sono acuiti anche per via della stagione primaverile ed estiva dove è più frequente la presenza di persone all'aperto che fruiscono di spazi pubblici, iniziano a manifestarsi già dalle ore 16.00 e, in alcune aree della Città, più precisamente nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, Sottoripa e Canevari, già dalle ore 12.00;
- in particolare, nelle zone di Sottoripa e di Canevari, tale degrado risulta aggravato dalla circostanza che le persone dedite al consumo di bevande alcoliche stazionano, anche sedute per terra e comunque al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova, ponendo in essere comportamenti, quali risse, stati di manifesta ubriachezza, abbandono al suolo di rifiuti.

Considerato che:

- i comportamenti pervicacemente negativi sopra meglio evidenziati sono palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile ed interferiscono significativamente con l'ordinata e ci-

vile convivenza, ingenerando nei cittadini una forte percezione di insicurezza e determinando, in particolare nei luoghi dove stazionano le persone dedite al consumo di bevande alcoliche l'impossibilità di una corretta e civile fruizione degli stessi da parte degli altri cittadini ivi transitanti.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di impedire i precitati comportamenti, che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, sia effettiva che percepita:

1. che ogni giorno, dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia*
- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

Zona di Sampierdarena

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino*

all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.*

Zona Sestri Ponente

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.*

Zona Sottoripa

- *Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata*

Zona Canevari

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

2. che, in tutto il restante territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore 16.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. che, nelle seguenti zone:

Zona Sottoripa

- *Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della*

Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata

Zona Canevari

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

sia vietato stazionare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova.

Rilevato, altresì, che,

- il predetto abuso di bevande alcoliche ed i comportamenti che ne derivano si acutizzano, soprattutto durante la stagione estiva, in orario serale e notturno in occasione della movida;
- tali comportamenti, oltre ad essere pregiudizievoli per la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, costituiscono un elemento di degrado urbano per via della presenza di bottiglie e altri contenitori in luoghi pubblici o aperti al pubblico che, frequentemente abbandonati da soggetti dediti all'uso di alcool e spesso in evidente stato di ebbrezza, contrastano con in decoro urbano.

Considerato, altresì, che la soddisfazione degli interessi ora descritti rende imprescindibile introdurre limitazioni per la vendita da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore in orario serale e notturno.

Ritenuto, pertanto, necessario, a tutela dell'incolumità pubblica ed al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei residenti, introdurre un divieto di vendita per asporto su tutto il territorio cittadino di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, ogni giorno, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo fornito dall'acquirente.

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- possa considerarsi congrua la vigenza della presente ordinanza sino al **30 settembre 2023**.

Dato atto che:

- la responsabilità del procedimento è attribuita allo stesso Direttore del Corpo di Polizia locale, dott. Gianluca Giurato, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, **provvedimenti contingibili ed urgenti** nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di **eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana**”*;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale recita *“I **provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, **anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti****”*;
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, **anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**”*;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’abuso di alcol.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale;

Dato, altresì, atto

- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

- che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e sgg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

Richiamate le disposizioni statali, del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- recare molestie o disturbi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 660 C.P.);
- abbandonare rifiuti quali mozziconi (art. 232 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta o gomme da masticare (art. 232 *ter* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);

- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);
- detenere e consumare su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, bevande alcoliche e analcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo (art. 4 comma 2 "Regolamento di Polizia Annonaria").

Richiamati e confermati

- i divieti tuttora vigenti previsti dall'Ordinanza del Sindaco n. 328 del 28.10.2017 per la zona del Centro Storico e dall'Ordinanza del Sindaco n. 479 del 29.12.2017 per la zona del Municipio 2

Richiamata, altresì, l'Ordinanza del Sindaco n. 165 del 18.05.2018 con cui si dispone:

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con le ordinanze sindacali nn 328/2017, 479/2017,155/2018 nonché con eventuali altri provvedimenti sindacali di limitazione degli orari di apertura di attività commerciali e/o di divieto di assunzione di bevande alcoliche in determinate zone della Città non operano in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;
- Che e modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, sono stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Municipale, previo parere dell'Assessore al Commercio di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e dei relativi contenitori.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana:

ORDINA

1. che a far data dal 3 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023 ogni giorno, dalle ore **12,00** alle ore **08,00** del giorno successivo, fino al 30 settembre 2023, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. I/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia*
- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

Zona di Sampierdarena

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottessio, Via Dottessio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buoizzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).*

Zona Giardini Cavagnaro

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.*

Zona Sestri Ponente

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa*

Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.

Zona Sottoripa

- *Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiana*

Zona Canevari

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

2. che a far data dal 3 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023 in tutto il restante territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore **16.00** alle ore **08.00** del giorno successivo, fino al 30 settembre 2023, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. che nelle seguenti aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona Sottoripa

- *Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiana*

Zona Canevari

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

sia vietato stazionare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova.

4. che a far data dal 3 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023 in tutto il territorio di Genova l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore cessi, ogni giorno, alle ore 21.00 e non possa essere ripresa fino alle ore 06.00 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo fornito dall'acquirente.

DISPONE

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con la presente ordinanza non operino in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;
- che le modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, siano stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Locale, previo parere dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500,00;
- all'atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo ai punti 1) e 2), qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;
- è fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

MANDA

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- ai titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali che vendono e/o somministrano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree indicate in parte dispositiva affinché affiggano in modo ben visibile, dall'esterno, l'avviso del divieto imposto dall'Ordinanza riferito alla propria zona di ubicazione, utilizzando i modelli allegati e parte integrante del presente provvedimento.
- alle Associazioni di Categoria del commercio il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso di cui al punto precedente.

Il Sindaco
Marco Bucci




COMUNE DI GENOVA

È VIETATO
A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al
30 settembre 2023

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno dei perimetri così come definiti e meglio delimitati nelle cartine sotto riportate, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse.



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.



COMUNE DI GENOVA

È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al
30 settembre 2023

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada

chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, sottovia ferroviario pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.




COMUNE DI GENOVA

È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al
30 settembre 2023

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.



COMUNE DI GENOVA

È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al
23 settembre 2023

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.



COMUNE DI GENOVA

È VIETATO
A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
fino al 30 settembre 2023

all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede



- in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
 - stazionare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova
- I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.



COMUNE DI GENOVA

È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
fino al 30 settembre 2023

all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata



- in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
 - stationare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova
- I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.



COMUNE DI GENOVA

IN TUTTO IL TERRITORIO¹ CITTADI-
NO
È VIETATO
A CHIUNQUE

Dalle ore 16.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al
30 settembre 2023

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle
superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il
consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consu-
mo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di
bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione.

¹ Nelle specifiche aree di Rivarolo, Sampierdarena, Sestri Ponente, Sottoripa, Via Canevari e Giardini Cavagna-
ro il divieto persiste dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo